



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
CAMEROTA



Via San Vito, s.n.c. – 84040 Camerota (Salerno)

Uffici direttivi e amministrativi: Via San Vito, (ex scuola media)

Distretto 62 – Autonomia 170 – C. M.: SAIC80900T – C. F.: 84001860653 – Codice univoco: UFT7AE

Tel.: +39 0974 359717 – Peo: saic80900t@istruzione.it – Pec: saic80900t@pec.istruzione.it – Url: www.scuolacamerota.edu.it

Al Personale Docente e A.T.A. dell'Istituto Comprensivo Statale "Camerota"

LORO SEDI

OGGETTO: *divieto di introduzione di alimenti e bibite all'interno dei complessi di competenza dell'Istituto Comprensivo Statale Camerota.*

In applicazione del principio 5 *"Definizione e pianificazione delle azioni correttive"* del sistema H.A.C.C.P., la scrivente D.S. dell'Istituzione in epigrafe e pertanto Responsabile dell'Impresa Alimentare, ai sensi del Regolamento CE 29 aprile 2004, n° 852/2004,

PREMESSO

- ✚ che la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano con Accordo Rep. n. 2332 del 28 luglio 2005, rubricato *"Accordo, ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Ministro della Salute e i Presidenti delle Regioni e delle Province autonome sul documento recante "Linee guida della rintracciabilità degli alimenti e dei mangimi per fini di sanità pubblica", volto a favorire l'attuazione del regolamento (CE) n. 178 del 2002 del Parlamento e del Consiglio del 28 gennaio 2002"*, ha recepito il richiamato Regolamento (CE) n. 178/2002,

VISTO

- ✚ l'art. 5, comma 1 del citato Accordo Stato, Regioni, Province autonome di Trento e Bolzano, recante la *"Rintracciabilità"*¹;
- ✚ l'art. 8, comma 1 dell'Accordo Stato, Regioni, Province autonome di Trento e Bolzano in parola, recante la *"Gestione della rintracciabilità e documentazione correlata"*²,

¹ **Art. 5, c. 1, Accordo Rep. n. 2332 del 28 luglio 2005**

Il comma 1, dell'art. 18 del Regolamento stabilisce l'obbligo di garantire la rintracciabilità degli alimenti, dei mangimi, degli animali destinati alla produzione alimentare e di qualsiasi sostanza destinata o atta a entrare a far parte di un alimento o mangime in tutte le fasi di produzione, trasformazione e distribuzione.

Nei commi successivi vengono puntualizzati gli adempimenti che gli operatori devono attuare, allo scopo di facilitare il ritiro o il richiamo dal mercato dei prodotti che possono costituire un rischio per il consumatore e/o fornire adeguate informazioni alle Autorità competenti.

Si chiede quindi che gli operatori siano in condizione di risalire all'anello precedente ed a quello successivo nella filiera alimentare.

Omissis.

² **Art. 8, c. 1, Accordo Rep. n. 2332 del 28 luglio 2005**

ISTITUTO COMPRENSIVO DI CAMEROTA

Uffici direttivi e amministrativi: Via San Vito, (ex scuola media), 84040 Camerota (Salerno)
Tel.: +39 0974 359717 | Peo: saic80900t@istruzione.it | Pec: saic80900t@pec.istruzione.it | Url: www.scuolacamerorta.edu.it

DISPONE

il divieto di introduzione di alimenti e bibite all'interno dei complessi di competenza dell'Istituto Comprensivo Statale Camerota.

La presente costituisce ordine di servizio per i collaboratori scolastici, che pertanto sono chiamati alla vigilanza dell'osservanza del divieto.

Nella certezza di una puntuale applicazione di quanto disciplinato, è gradita l'occasione per porgere cordiali saluti.

Il Dirigente scolastico
prof.ssa Maria Grazia MELE

Il Regolamento comunitario fissa gli obblighi per le imprese del settore alimentare e dei mangimi in merito all'adozione di sistemi e procedure finalizzate alla rintracciabilità degli alimenti e dei mangimi, lasciando al singolo operatore la scelta degli strumenti e delle modalità per giungere a tale obiettivo.

Gli operatori devono:

- *predisporre le procedure per l'individuazione di tutti i fornitori delle materie prime e di tutti i destinatari dei prodotti finiti (fermo restando l'esclusione di identificazione del consumatore finale);*
- *predisporre dei sistemi che consentano, se del caso, di avviare procedure di ritiro da mercato dei prodotti che non rispondono ai requisiti di sicurezza previsti dal regolamento.*

I sistemi e le procedure di rintracciabilità devono in particolare consentire di:

- 1) *individuare i fornitori diretti di materie prime, di alimenti, di animali, di mangimi come definito al comma 2 dell'art. 18 del Regolamento (rintracciabilità a monte):*
- 2) *omissis*
- 3) *mettere a disposizione delle Aziende sanitarie territorialmente competenti le informazioni dei punti precedenti, come definito ai commi 2 e 3 dell'art. 18 del Regolamento.*